

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 5. Genn^o 1864.
dal Ministro dell' Interno*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1^o

» 2^o

» 3^o

» 4^o

» 5^o

» 6^o

» 7^o

» 8^o

» 9^o

Relatore

Adottata nella tornata del

186

Presentazione di progetto
di Legge
per rendere esecutoria nelle Pro-
vincie Toscane e nelle Provin-
cie Meridionali, la legge sani-
taria del 20 Novembre 1859
N° = 3793

Signori

Il servizio della salute pubblica in Ita-
lia, è attualmente regolato nelle an-
tiche provincie Lombardia, Emilia
Marche ed Umbria dalla legge del No-
vembre 1859 N° 3793. Nelle provincie
Napolitane, dal Decreto Luogotenen-
ziale del 16 febbrajo 1861. In Toscana
ed in Sicilia, dalle leggi dei passati go-
verni non ancora abrogate.

Nella legge del 14 novembre 1859 e
nel Decreto Luogotenenziale 16 feb-
brajo 1861, il servizio sanitario si
prometteva un regolamento per il cui
per le disposizioni delle nuove leg-
gi, conservando in vigore gli antichi,
fino alla pubblicazione del nuovo.

Quel regolamento però non fu fatto
e quindi nelle provincie che ora
è in osservanza l'antica legge del No-
vembre 1859, nelle Napolitane ora è
in vigore il Decreto 16 febbrajo 1861,
gli antichi regolamenti austriaci per
il Friuli, piemontesi Monfalconi, piemontesi
per i genovesi, sardi e Napolitani.

esso in vigore, conservando antichi
privilegi, inusitate restrizioni, e portan-
do nell'interesse dell'andamento del
servizio quel disordine, e quella con-
fusione che è necessaria conseguenza
dell'approvare una legge nuova con
regolamenti antichi, dettati in pro-
prii tempi da' eguali governi sotto
altre influenze, ed ispirati a ben
altri principi. Di quelli che debbono
ora riformare gli ordinamenti
amministrativi del Regno d'Italia.

Il trasferimento della capitale
rende urgente far cessare quelle di-
formità che producono pure mancan-
za di unità di direzione nel servi-
zio sanitario ed inutili spese, per
mente quella del 1859, istitui un
Consiglio superiore di sanità presie-
so dal Ministero per assistere il
ministro nello esercizio delle attribuzi-
oni che la legge gli affida per la
salute della salute pubblica sudita
via Toscana poi in Firenze, consue-
lori Sanitari, altro Consiglio superi-
ore in Napoli, una Soprintendenza
di salute ed un Istituto medico
istituito, ed il Consiglio superiore
attualmente in Torino che come
tutti gli altri corpi consultivi deve
trasferirsi nella nuova sede del go-
verno, andrebbe a funzionare in
luogo, ove ne anche si osservava
la legge che lo istituiva.

Il riferendo crede doverlo pure

procedere pel servizio sanitario alla unificazione delle leggi esistenti, in modo però che innovandosi il meno che sia possibile, il servizio proceda con unità di principi nella direzione, col massimo di uniformità nella pratica attuazione e con la possibile economia nella spesa.

È pensa poter si completamente conseguire lo scopo con l'estendere alle provincie Meridionali e Toscana la legge 20 Novembre 1859 in vigore nell'alta Italia, ed fatto ancora nelle provincie Napoletane per Decreto Regale emanato del 14 febbrajo 1861 che è di quella la riproduzione, e con l'abrogare tutti gli antichi regolamenti, e pubblicare immediatamente dopo la legge il nuovo promemmo all'art. 3.

L'attuazione di questo provvedimento sarebbe facilissima, perchè non altro dovrebbe farsi, che ristituire i Consigli sanitari provinciali in Toscana ed in Sicilia.

L'unità di principi nella direzione del servizio sanitario, si otterrebbe per la soppressione di vari Consigli ed Uffici superiori regionali, e l'annessione nel Consiglio Superiore istituito presso il Ministero dei soli affari di salute pubblica, per quali sarebbe necessario l'autorevole avviso di quel Consiglio. Il decentramento per l'abrogazione

di tutti i vecchi regolamenti dei
sati governi, che lo accontentano nel
le autorità regionali: d'econo-
micamente per la soppressione
di vari antichi uffici a peso dello
Stato ancora in esercizio, ed ora
senza scopo e senza autorità, per-
ché incompatibili coi nuovi or-
dinamenti della pubblica am-
ministrazione —

Per quelle considerazioni il
sopraesposto presenta il seguente pro-
getto di legge alla sanzione della
Camera —

Progetto di Legge

Art. 1.

A cominciare dal giorno
sara' in vigore nelle Province Venete
e nelle Province Meridionali la leg-
ge 20 Novembre 1859. N. 3793 —

Art. 2.

Esisteranno da quel giorno nelle
indicate provincie tutte le attribu-
zioni di polizia e della sanita' di
cui sopra si parla; autorità, corpi
ed individui non contemplati in
detta legge, saranno appunto dal
Ministero dell'Interno, e sotto la
sua dipendenza, dai Prefetti, sotto-
prefetti e sindaci, nei modi e nei li-
miti dalla legge medesima stabi-
ti —

Art. 3.

3²⁶⁶

I funzionari ed impiegati degli antichi Uffici Sanitari che vengono soppressi, sono posti in disponibilità, giusta le disposizioni della legge 11 Ottobre 1863.

Art. 4.

Sono derogate tutte le anteriori disposizioni contrarie alla presente legge, e resteranno abrogati tutti i regolamenti speciali dei vari governi ancora in vigore per servizi sanitari, nelle varie Province del Regno, alla pubblicazione di quello che il governo del Re è autorizzato a porre in esecuzione, in virtù dell'art. 31 dell'indicata legge 20 Novembre 1859.

Dimostrazione

De' risparmi che si otterrebbero colla estensione alle Provincie Meridionali e Toscane della Legge Sanitaria
del 20. Novembre 1859 - N° 3793 -

Per la soppre-
sione

}	Del Consiglio Superiore Sanitario di Napoli - L. 38,929.-
	Delle Autorità Sanitarie di Toscana - - - - - 12,862.-
	Della Soprintendenza di Salute e Com- missioni Protomedicali in Sicilia - - - 20,000.-

Spese di Ufficio 4,500.-

Totale - - - 76,291.-

N° 293.

Progetto di Legge presentato dal Ministro
dell'Interno / *Amey*

Promulgazione nelle Province Terrene e Meridionali
della legge Sardiniana del 20. Novembre 1879.

N° 3793.

Tratta del S. Gennaio 1889.

Progetto di Legge

Art. 1.

A cominciare dal giorno sara' esecutoria nelle Provin-
 cio Coscano e nelle Provincie Meridionali, la legge 20 No-
 vembre 1859 - N. 3793 -

Art. 2.

Cesseranno da quel giorno nelle indicate Provincie tutte
 le attribuzioni di polizia e tutela sanitaria di cui fog-
 gero investiti Autorita', corpi od individui non contem-
 plati in detta legge e saranno assunti dal Ministero
 dell'Interno (sotto la sua dipendenza dai Prefetti,
 Sotto-Prefetti e Sindaci) ne' modi e nei limiti dalla
 legge medesima stabiliti.

Art. 3.

I funzionari ed impiegati degli antichi Uffici Sani-
 tari che vengono soppressi sono posti in disponibilita'
 sta' giusta le prescrizioni della legge 11 Ottobre 1863 -

Art. 4.

Sono derogate tutte le anteriori disposizioni contrarie

alla presente legge e resteranno abrogati tutti i regolamen-
ti speciali dei vari governi, ancora in vigore nei servi-
zi sanitari nelle varie Provincie del Regno, alla pubbli-
cazione di quello che il governo del Re s'è autorizzato a
porre in esecuzione, in virtù dell' Art. 31 dell' indicata leg-
ge 20 Novembre 1859.

n.° 293

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno

(LANZA)

nella tornata del 5 gennaio 1865.

Promulgazione nelle provincie Toscane e Meridionali della legge sanitaria del 20 novembre 1859, numero 3793.

SIGNORI! — Il servizio della salute pubblica in Italia è attualmente regolato nelle antiche provincie Lombardia, Emilia, Marche ed Umbria dalla legge 20 novembre 1859 (n° 3793). Nelle provincie napoletane dal decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1861. In Toscana ed in Sicilia dalle leggi dei passati Governi non ancora abrogate.

Nella legge 20 novembre 1859 e nel decreto luogotenenziale 16 febbraio 1861 sul servizio sanitario fu promesso un regolamento per isvolgere le disposizioni delle nuove leggi, conservando in vigore gli antichi sino alla pubblicazione del nuovo.

Quel regolamento però non fu fatto, e quindi nelle provincie stesse ove è in osservanza l'unica legge del novembre 1859, nelle napoletane ove è in vigore il decreto 16 febbraio 1861, gli antichi regolamenti austriaci, pontificii, parmensi, modenèsi, piemontesi genovesi, sardi e napoletani sono in vigore, conservando antichi privilegi, inutili restrizioni, e portando nell'insieme dell'andamento del servizio quel disordine e

2

quella confusione che è necessaria conseguenza dell'applicare una legge nuova con regolamenti antichi, dettati in passati tempi da cessati Governi sotto altre influenze ed ispirati a ben altri principii di quelli che debbono ora informare gli ordinamenti amministrativi del regno d'Italia.

Il trasferimento della capitale rende urgente far cessare questa difformità, che produce pure mancanza di unità di direzione nel servizio sanitario ed inutile spesa, perchè, mentre quella del 1859 istituì un Consiglio superiore di sanità presso il Ministero per assistere il ministro nell'esercizio delle attribuzioni che la legge gli affida per la tutela della salute pubblica, tuttavia trovansi poi, in Firenze, consultori sanitari, altro Consiglio superiore in Napoli; una soprintendenza di salute ed un protomedicato in Sicilia; ed il Consiglio superiore attualmente in Torino che, come tutti gli altri corpi consultivi, deve trasferirsi nella nuova sede del Governo, andrebbe a funzionare in luogo ove nè anche è in osservanza la legge che lo istituisce.

Il referente crede doversi pure procedere pel servizio sanitario alla unificazione delle leggi esistenti, in modo però che, innovandosi il meno che sia possibile, il servizio proceda con unità di principii nella direzione, col massimo discentramento nella pratica attuazione e con la possibile economia nella spesa.

E pensa potersi completamente conseguire lo scopo con l'estendere alle provincie meridionali e toscane la legge 20 novembre 1859 in vigore nell'alta Italia, e di fatto ancora nelle provincie napoletane per decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1861, che è di quella ripetizione, e con l'abrogare tutti gli antichi regolamenti, e pubblicare immediatamente dopo la legge il nuovo promesso all'articolo 31.

L'attuazione di questo provvedimento sarebbe facilissima, perchè non altro dovrebbe farsi che istituire i Consigli sanitari provinciali in Toscana ed in Sicilia.

L'unità di principii nella direzione del servizio sanitario si otterrebbe per la soppressione dei vari Consigli ed uffizi superiori regionali e la riunione nel Consiglio superiore istituito presso il Ministero dei soli affari di salute pubblica pei quali sarebbe necessario l'autorevole avviso di quel Consesso; il discentramento per l'abrogazione di tutti i vecchi regolamenti dei cessati Governi che lo accentrano nelle autorità regionali;

~~A~~ / C

e della legge 20
legge

L'è circondario

1200

2 de

276

n° 293

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno

(LANZA)

nella tornata del 5 gennaio 1865.

Promulgazione nelle provincie Toscane e Meridionali della legge sanitaria del 20 novembre 1859, numero 3793.

SIGNORI! — Il servizio della salute pubblica in Italia è attualmente regolato nelle antiche provincie, Lombardia, Emilia, Marche ed Umbria dalla legge 20 novembre 1859 (n° 3793). Nelle provincie napoletane dal decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1861 in Toscana ed in Sicilia dalle leggi dei passati Governi non ancora abrogate.

Nella legge 20 novembre 1859 e nel decreto luogotenenziale 16 febbraio 1861 sul servizio sanitario fu promesso un regolamento per isvolgere le disposizioni delle nuove leggi, conservando in vigore gli antichi sino alla pubblicazione del nuovo.

Quel regolamento però non fu fatto, e quindi nelle provincie stesse ~~onde~~ in osservanza l'unica legge del novembre 1859, nelle napoletane ~~onde~~ in vigore il decreto 16 febbraio 1861 gli antichi regolamenti austriaci, pontificii, parmensi, modenese, piemontesi genovesi, sardi e napoletani sono in vigore, conservando antichi privilegi, inutili restrizioni, e portando nell'insieme dell'andamento del servizio quel disordine e

li, li, li, li

li, li, li

av'e

li

av'e in osservanza

quella confusione che è necessaria conseguenza dell'applicarsi una legge nuova con regolamenti antichi, dettati in passati tempi da cessati Governi sotto altre influenze ed ispirati da ben altri principii di quelli che debbono ora informare gli ordinamenti amministrativi del regno d'Italia.

l,
l,
l,

l, /a

Il trasferimento della capitale rende urgente far cessare questa difformità, che produce pure mancanza di unità di direzione nel servizio sanitario ed inutile spesa perchè, mentre questa del 1859 istituì un Consiglio superiore di sanità presso il Ministero per assistere il ministro nell'esercizio delle attribuzioni che la legge gli affida per la tutela della salute pubblica, tuttavia trovansi poi, in Firenze, consultori sanitari, altro Consiglio superiore in Napoli, una soprintendenza di salute ed un protomedicato in Sicilia; ed il Consiglio superiore attualmente in Torino, che, come tutti gli altri corpi consultivi, deve trasferirsi nella nuova sede del Governo, andrebbe a funzionare in luogo ove nè anche è in osservanza la legge che lo istituisce.

l;

l, / la legge

l;
l;
l;

l, / novembre

Il riferente crede doversi pure procedere pel servizio sanitario alla unificazione delle leggi esistenti, in modo però che innovandosi il meno che sia possibile, il servizio proceda con unità di principii nella direzione, col massimo discentramento nella pratica attuazione e con la possibile economia nella spesa.

l'incassamento

l, / tutto

E pensa potersi completamente conseguire lo scopo con l'estendere alle provincie meridionali e toscane la legge 20 novembre 1859 in vigore nell'alta Italia, e di fatto ancora nelle provincie napoletane pel decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1861, che è di quella ripetizione e con l'abrogare tutti gli antichi regolamenti, e pubblicare immediatamente dopo la legge il nuovo promesso all'articolo 31 della stessa legge.

l,
l;
l,

l,

L'attuazione di questo provvedimento sarebbe facilissima, perchè non altro dovrebbe farsi che istituire i Consigli sanitari provinciali e circondariali in Toscana ed in Sicilia.

L'unità di principii nella direzione del servizio sanitario si otterrebbe per la soppressione dei vari Consigli ed uffizi superiori regionali e la riunione nel Consiglio superiore istituito presso il Ministero dei soli affari di salute pubblica per i quali sarebbe necessario l'autorevole avviso di quel Consesso; il discentramento per l'abrogazione di tutti i vecchi regolamenti di cessati Governi che ~~accentrano~~ nelle autorità regionali;

X

l,
l,

l, si avrebbe
l, 2°
l, il servizio

l'economia, finalmente, per la soppressione de' vari
antichi uffizi a peso dello Stato ~~in~~ ³ in esercizio,
~~ed~~ ^{ma} senza scopo e senza autorità, perchè incompatibili
coi nuovi ordinamenti della pubblica amministrazione.

Per queste considerazioni il referente presenta il seguente progetto di legge alla sanzione della Camera.

ma oggi

~~1, X~~ / *fin qui,*

(1200)

273

N° 293

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'interno

(LANZA)

nella tornata del 5 gennaio 1865.

Promulgazione nelle provincie Toscane e Meridionali della legge sanitaria del 20 novembre 1859, numero 3793.

SIGNORI! — Il servizio della salute pubblica in Italia è attualmente regolato nelle antiche provincie, Lombardia, Emilia, Marche ed Umbria, dalla legge 20 novembre 1859 (n° 3793); nelle provincie napoletane, dal decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1861; in Toscana ed in Sicilia, dalle leggi de' passati Governi non ancora abrogate.

Nella legge 20 novembre 1859 e nel decreto luogotenenziale 16 febbraio 1861 sul servizio sanitario, fu promesso un regolamento per isvolgere le disposizioni delle nuove leggi, conservando in vigore gli antichi sino alla pubblicazione del nuovo.

Quel regolamento però non fu fatto, e quindi nelle provincie stesse ov'è in osservanza l'unica legge del novembre 1859, nelle napoletane, ov'è in osservanza il decreto 16 febbraio 1861; gli antichi regolamenti austriaci, pontificii, parmensi, modenesi, piemontesi, genovesi, sardi e napoletani sono in vigore, conservando antichi privilegi, inutili restrizioni, e portando nell'insieme dell'andamento del servizio quel disordine e

2
quella confusione, che è necessaria conseguenza dell'applicare una legge nuova con regolamenti antichi, dettati in passati tempi, da cessati Governi, sotto altre influenze, ed ispirati a ben altri principii da quelli che debbono ora informare gli ordinamenti amministrativi del regno d'Italia.

Il trasferimento della capitale rende urgente far cessare questa difformità, che produce pure mancanza di unità di direzione nel servizio sanitario, ed inutile spesa; perchè, mentre la legge del 1859 istituì un Consiglio superiore di sanità presso il Ministero per assistere il ministro nell'esercizio delle attribuzioni che la legge gli affida per la tutela della salute pubblica; tuttavia trovansi poi, in Firenze, consultori sanitari; altro Consiglio superiore in Napoli; una soprintendenza di salute ed un protomedicato in Sicilia; ed il Consiglio superiore attualmente in Torino, che, come tutti gli altri corpi consultivi, dovendo trasferirsi nella nuova sede del Governo, andrebbe a funzionare in luogo ove nè anche è in osservanza la legge che lo istituì.

Il riferente crede doversi pure procedere pel servizio sanitario alla unificazione delle leggi esistenti, in modo però che innovandosi il meno che sia possibile, il servizio proceda con unità di principii nella direzione, col massimo discentramento nella pratica attuazione, e con tutta la possibile economia nella spesa.

E pensa potersi pienamente conseguir lo scopo con l'estendere alle provincie meridionali e toscane la legge 20 novembre 1859 in vigore nell'alta Italia, e di fatto ancora nelle provincie napoletane pel decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1861, che è di quella la ripetizione; e con l'abrogare tutti gli antichi regolamenti, e pubblicare, immediatamente dopo la legge, il nuovo, promesso all'articolo 31 della stessa legge.

L'attuazione di questo provvedimento sarebbe facilissima, perchè non altro dovrebbe farsi che istituire i Consigli sanitari provinciali e circondariali in Toscana ed in Sicilia.

L'unità di principii nella direzione del servizio sanitario si otterrebbe per la soppressione dei vari Consigli ed uffizi superiori regionali, e la riunione nel Consiglio superiore istituito presso il Ministero, dei soli affari di salute pubblica per quali sarebbe necessario l'autorevole avviso di quel Consesso; il discentramento si avrebbe, per l'abrogazione di tutti i vecchi regolamenti de' cessati Governi che accentrano il servizio nelle

261

3

autorità regionali; l'economia, finalmente, per la soppressione de' vari antichi uffizi a peso dello Stato, in esercizio, fin qui, ma oggi senza scopo e senza autorità, perchè incompatibili coi nuovi ordinamenti della pubblica amministrazione.

Per queste considerazioni il referente presenta il seguente progetto di legge alla sanzione della Camera.

4

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

A cominciare dal giorno sarà ese-
cutoria nelle provincie toscane e nelle provincie meri-
dionali la legge 20 novembre 1859 (n° 3793).

Art. 2.

Cesseranno da quel giorno nelle ~~indicate~~ provincie
tutte le attribuzioni di polizia e tutela sanitaria di cui
fossero investiti autorità, corpi od individui non con-
templati in detta legge e saranno assunte dal Mi-
nistero dell'interno, e sotto la sua dipendenza, dai
prefetti, sotto-prefetti e sindaci, nei modi e nei limiti
dalla legge medesima stabiliti.

Art. 3.

I funzionari ed impiegati degli antichi uffizi sani-
tari che vengono soppressi sono posti in disponibi-
lità, giusta le prescrizioni della legge 11 ottobre 1863.

Art. 4.

Sono derogate tutte le anteriori disposizioni con-
trarie alla presente legge, e resteranno abrogati tutti
i regolamenti speciali dei cessati Governi ancora in
vigore pei servizi sanitari nelle varie provincie del
regno, alla pubblicazione di quello che il Governo del
Re è autorizzato a porre in esecuzione, in virtù del-
l'articolo 31 dell'indicata legge 20 novembre 1859.

11+

**Dimostrazione dei risparmi che si otterrebbero
colla estensione alle provincie Meridionali e To-
scane della legge sanitaria del 20 novembre 1859,
numero 3793.**

PER LA SOPPRESSIONE:

Del Consiglio superiore sanitario di Napoli	L. 38,929
Delle autorità sanitarie di Toscana »	12,862
Della soprintendenza di salute e Commissioni protomedicali in Sicilia »	20,000
Spese d'ufficio »	<u>4,500</u>
Totale L.	<u>76,291</u>

6

Legge sanitaria, 20 novembre 1859, numero 3793.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dei poteri straordinari a noi conferiti colla legge 25 aprile 1859 ;
Sulla proposizione del ministro dell'interno,
Abbiamo decretato e decretiamo sull'ordinamento dell'amministrazione sanitaria quanto segue :

Dell'amministrazione sanitaria.

ART. 1.

La tutela della sanità pubblica è affidata al ministro dell'interno, e sotto la sua dipendenza ai governatori, agli intendenti ed ai sindaci.

Nell'esercizio delle attribuzioni relative, il ministro è assistito da un Consiglio superiore di sanità, i governatori da Consigli sanitari provinciali, e gl'intendenti da Consigli sanitari di circondario.

Il ministro, i governatori e gl'intendenti possono nominare Commissioni, ispettori o delegati temporari, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni.

ART. 2.

Nulla è innovato rispetto alle competenze attribuite dalle leggi e regolamenti speciali ai ministri della guerra e della marina in ordine al servizio sanitario delle armate di terra e di mare, dei porti e delle spiagge, od alle provenienze marittime.

Dei Consigli di sanità.

ART. 3.

Il Consiglio superiore di sanità sarà composto:
Di un presidente ;
Del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino ;
Di sei consiglieri ordinari ;

Di sei consiglieri straordinari;

Il conservatore del vaccino stabilito nella capitale ne sarà membro e relatore nato per tutto ciò che riflette il vaiuolo ed il vaccino.

Uno dei membri ordinari verrà annualmente designato dal ministro dell'interno per esercitare le funzioni di vice-presidente.

Quando il ministro interviene alle sedute del Consiglio ne assume la presidenza.

ART. 4.

Dei consiglieri ordinari tre sono eletti fra i professori attuali od emeriti, o fra i dottori di medicina o chirurgia, uno tra i farmacisti, e gli altri fra le persone esperte nelle materie giuridiche od amministrative.

ART. 5.

I consiglieri straordinari saranno scelti nelle stesse categorie di cui all'articolo precedente, e sarà sempre fra essi un professore di veterinaria.

ART. 6.

In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio di sanità presieduto dal governatore, e composto di un vice-presidente, del procuratore del Re presso il tribunale del circondario, di consiglieri ordinari e straordinari.

ART. 7.

Nelle provincie di Genova, Milano e Torino il numero dei consiglieri sarà di sei ordinari e quattro straordinari; nelle altre di cinque ordinari e tre straordinari.

ART. 8.

Nei capoluoghi di circondario vi sarà un Consiglio di sanità presieduto dall'intendente e composto del procuratore del Re presso il tribunale ove esista, in difetto del giudice di mandamento, di tre consiglieri ordinari e di due straordinari.

ART. 9.

Due dottori in medicina o chirurgia, ed un farmacista, saranno sempre nel novero dei membri ordinari dei Consigli di sanità provinciali e di circondario.

Sarà poi chiamato a farne parte un veterinario patentato, il quale nei luoghi ove esiste una scuola di veterinaria verrà scelto fra i professori della medesima.

Ne faranno inoltre parte nella provincia di Cagliari il conservatore, e nelle altre provincie i vice-conservatori del vaccino che vi avranno le attribuzioni assegnate al conservatore dall'articolo 3.

8

ART. 10.

Nel circondario dei capoluoghi di provincia le funzioni attribuite ai Consigli sanitari di circondario saranno esercitate dal Consiglio provinciale di sanità.

ART. 11.

Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vice-presidenti ed i membri dei Consigli provinciali di sanità saranno nominati dal Re.

I vice-presidenti ed i membri dei Consigli sanitari di circondario saranno nominati dal ministro dell'interno, sentito il governatore della provincia.

ART. 12.

Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vice-presidenti ed i membri eletti dai Consigli sanitari provinciali, e di circondario, stanno in ufficio per un triennio e sono sempre rieleggibili.

Tanto gli ordinari che gli straordinari si rinnovano separatamente per terzo.

La scadenza nei primi due anni è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità.

Ove il rinnovamento per terzo non possa avere luogo, il numero eccedente scadrà alla fine del triennio.

Chi surroga un consigliere uscito anzi tempo dura in ufficio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

ART. 13.

Al Consiglio superiore di sanità è addetto per segretario un dottore in medicina o chirurgia, il quale avrà posto fra gli impiegati del Ministero dell'interno, e non avrà voto nel Consiglio.

Nei Consigli sanitari provinciali e di circondario le funzioni di segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai vice-conservatori e dai commissari del vaccino, i quali non avranno voto nelle materie estranee a quelle di cui all'articolo 3.

ART. 14.

Il ministro dell'interno, i governatori e gli intendenti potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari con voce consultiva, o per somministrare notizie, quelle persone che a seconda dei casi credessero opportuno di sentire.

Delle attribuzioni dei Consigli sanitari in generale.

ART. 15.

I Consigli sanitari vegliano alla conservazione della sanità pubblica, all'osservanza delle leggi e dei regola-

(n)

menti relativi e propongono all'autorità superiore gli opportuni provvedimenti.

Vegliano parimente sull'esercizio della veterinaria e sulle epizoozie.

ART. 16.

La loro vigilanza si estende sopra gli ospedali, i luoghi di detenzione, gl'istituti pubblici d'educazione, e gli stabilimenti sanitari non dipendenti dal Consiglio sanitario militare, nè dal Consiglio di sanità marittima.

Uno o più dei membri dei Consigli saranno dal ministro, dai governatori, o dagli intendenti rispettivamente in ogni anno delegati per l'ispezione degli stabilimenti contemplati in questo articolo.

ART. 17.

Sono inoltre sottoposti alla sorveglianza dei Consigli sanitari le professioni industrie ed esercizi di Medico o medico-chirurgo;

Chirurgo od esercente parte della chirurgia; Levatrice, veterinario, farmacista, droghiere, liquorista, confettiere, erbolaiò, fabbricante di prodotti chimici, fabbricante di acque e fanghi minerali, fabbricante di birra, di acque gassose e di altre bevande artificiali.

ART. 18.

I Consigli sorvegliaranno più specialmente gli esercenti stipendiati dai comuni e dagli istituti di beneficenza, od in altra guisa addetti ai servizi caritativi.

ART. 19.

Avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze destinate ad alimenti o rimedio, o di preparazioni che possano in qualche modo pregiudicare la sanità, i Consigli ne riferiranno all'autorità superiore, e si procederà alla visita delle merci sospette, delle officine, negozi o magazzini in cui si contengono, coll'assistenza di quello fra i loro membri che verrà delegato a termini dell'articolo 16.

ART. 20.

I Consigli danno pareri in ordine alla costruzione e trasporto dei cimiteri, sugli stabilimenti insalubri, sulla tassazione delle note controverse per provviste farmaceutiche od onorari per servizi sanitari, quando ne siano richiesti dai tribunali, e nella sfera della rispettiva competenza su tutto ciò che interessa la pubblica sanità.

10

ART. 21.

I Consigli sanitari raccolgono i dati di statistica igienica e medica, e si occupano a coordinarli di concerto colle Commissioni e Giunte di statistica generale.

Attribuzioni dei Consigli sanitari di circondario.**ART. 22.**

I Consigli sanitari di circondario rassegnano al governatore della provincia le proposte pel miglioramento delle condizioni igieniche e del servizio sanitario nel circondario rispettivo.

ART. 23.

Essi pubblicano in ogni anno un quadro degli esercenti professioni sanitarie nel circondario.

Un esemplare di questo quadro sarà affisso in tutte le farmacie dei comuni sottoposti alla loro ispezione.

ART. 24.

Appartiene ai Consigli di circondario di tassare sulla richiesta degli interessati le note di provviste farmaceutiche, od onorari per servizi medici, chirurgici, ostetrici o veterinari.

Questa estimazione, quanto alle note farmaceutiche, sarà fatta secondo le tariffe vigenti, e quanto alle altre i Consigli si atterranno alle consuetudini locali, ed alle norme direttive che verranno loro impartite dalla Autorità superiore.

I segretari dei Consigli potranno riscuotere per conto proprio sul montare delle somme parcellate un diritto di lire due per cento.

Attribuzioni dei Consigli provinciali di sanità.**ART. 25.**

I Consigli provinciali di sanità oltre alle attribuzioni che eserciteranno come Consigli di circondario statuiranno in via amministrativa sopra i ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli di circondario sulla estimazione e tassazione delle note di cui nell'articolo precedente, salvo sempre il ricorso ai tribunali.

ART. 26.

Quando ne siano richiesti dal Governatore pronuncieranno contro gli esercenti professioni sottoposte alla loro vigilanza le pene disciplinari nei limiti e nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

Delle attribuzioni del Consiglio superiore.

ART. 27.

Il Consiglio superiore di sanità rivedrà almeno ogni dieci anni la farmacopea, ed ogni tre anni le tariffe farmaceutiche, e proporrà le opportune modificazioni per le quali sarà all'uopo statuito con decreto reale.

ART. 28.

Pronuncierà sui richiami contro le decisioni del Consiglio provinciale in materia disciplinare.

Delle attribuzioni dei sindaci.

ART. 29.

I sindaci vegliano nel proprio comune all'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria.

ART. 30.

La loro vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici:

1° Agli alimenti ed alle bevande posti in commercio corrotti od alterati, od in condizioni tali da renderli nocivi;

2° Alla rimozione degli oggetti che siano cagione di insalubrità.

Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i sindaci potranno dare gli ordini opportuni, ed all'uopo farli eseguire d'ufficio al fine di rimuovere le cause d'insalubrità al vicinato.

Disposizione finale.

ART. 31.

Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno determinate da regolamenti approvati con decreto reale, ferme intanto le discipline vigenti.

È derogato alle leggi anteriori per l'amministrazione sanitaria in quanto sieno contrarie alla presente che sarà esecutoria al primo gennaio 1860.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Torino, addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATAZZI.

Decreto luogotenenziale del 16 febbraio 1861 che regola il servizio sanitario nelle provincie napoletane.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO,
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE.

Sulla proposizione del consigliere di luogotenenza dei dicasteri dell'interno e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio di luogotenenza,
Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

La tutela della sanità interna è affidata al consigliere di luogotenenza pel dicastero dell'interno e sotto la sua dipendenza ai governatori, agli intendenti ed ai sindaci.

Nell'esercizio delle relative attribuzioni il consigliere di luogotenenza è assistito da un Consiglio superiore di sanità, i governatori da Consigli sanitari provinciali e gli intendenti da Consigli sanitari distrettuali.

Il consigliere di luogotenenza del dicastero dell'interno, i governatori e gli intendenti possono nominare Commissioni, ispettori o delegati temporanei, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni.

ART. 2.

Nulla è innovato rispetto alle facoltà attribuite dalle leggi e regolamenti speciali ai ministri della guerra e della marina in ordine al servizio sanitario delle armate di terra e di mare, dei porti e delle spiagge, o alle provenienze marittime.

Dei Consigli di sanità.

ART. 3.

Il Consiglio superiore di sanità è composto di un presidente e di otto consiglieri, oltre al conservatore del vaccino stabilito in Napoli, che ne è membro e relatore nato per tutto ciò che riguarda il servizio vaccinico ed il vaiuolo.

Quando il consigliere di luogotenenza pel dicastero dell'interno interviene alle sessioni del Consiglio ne assume la presidenza.

Egli destina annualmente uno dei consiglieri per esercitare le funzioni di vice-presidente.

ART. 4.

Dei consiglieri quattro sono eletti fra i professori attuali od emeriti, o fra i dottori di medicina e di chirurgia; uno fra i professori di chimica, uno fra quelli di veterinaria, e gli altri due fra le persone esperte nelle materie giuridiche o amministrative.

ART. 5.

In ogni capoluogo di provincia è istituito un Consiglio di sanità presieduto dal governatore, e composto di un vice-presidente e di cinque consiglieri, oltre al vice-conservatore del vaccino, che vi avrà le attribuzioni assegnate al conservatore dall'articolo 3.

Due dei consiglieri sono eletti fra i dottori di medicina e chirurgia, uno tra i farmacisti, uno fra i veterinari patentati, e l'ultimo fra le persone versate nelle discipline giuridiche o amministrative.

ART. 6.

In ogni capoluogo di distretto è similmente istituito un Consiglio di sanità presieduto dall'intendente e composto di un vice-presidente e tre consiglieri, oltre al commissario del vaccino con le attribuzioni conferite al conservatore e ai vice-conservatori con gli articoli 3 e 5.

I consiglieri sono scelti, l'uno fra i dottori di medicina o chirurgia, l'altro fra i farmacisti, ed il terzo fra i veterinari patentati.

ART. 7.

Nel distretto dei capoluoghi di provincia le funzioni attribuite ai Consigli sanitari distrettuali sono esercitate dal Consiglio provinciale di sanità.

ART. 8.

Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vice-presidenti ed i membri dei Consigli provinciali di sanità sono nominati dal luogotenente generale del Re. I vice-presidenti ed i membri dei Consigli sanitari distrettuali sono nominati dal consigliere di luogotenenza del dicastero dell'interno, sentito il governatore della provincia.

ART. 9.

Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vice-presidenti ed i membri dei Consigli sanitari pro-

14
vinciali e distrettuali stanno in ufficio per un triennio, e sono sempre rieleggibili. I consiglieri sono rinnovati in ogni anno per la terza parte secondo l'anzianità; ma nei primi due anni la sorte determina quali consiglieri sono da rinnovare.

Chi surroga un consigliere uscito anzi tempo, dura in ufficio quanto sarebbe durato il suo predecessore.

ART. 10.

Al Consiglio superiore di sanità è addetto per segretario un dottore in medicina o chirurgia, il quale non avrà voto nel Consiglio. Nei Consigli sanitari provinciali e distrettuali le funzioni di segretario saranno rispettivamente esercitate dai vice-conservatori e commissari del vaccino.

Il segretario del Consiglio superiore è nominato dal luogotenente generale del Re.

ART. 11.

Il consigliere di luogotenenza pel dicastero dell'interno, i governatori e gli intendenti possono chiamare a sedere nei Consigli sanitari con voto consultivo o per somministrare notizie quelle persone che, a seconda dei casi, credessero opportuno di sentire.

ART. 12.

È assegnato al presidente del Consiglio superiore di sanità il soldo di annui ducati 1440; agli otto consiglieri di ducati 720 per ognuno, ed al segretario di ducati 360.

Il vice-presidente ed i membri dei Consigli provinciali avranno in ogni sessione un gettone di ducati 4 per ognuno, e il vice-presidente ed i membri dei Consigli distrettuali un gettone di ducati 3.

I pubblici funzionari e gli agenti della vaccinazione chiamati a far parte dei Consigli non godranno di alcuno dei soldi qui sopra stabiliti, conservando quelli corrispondenti ai loro uffici.

Le sessioni ordinarie dei Consigli provinciali e distrettuali non saranno più di due in ogni mese, tranne il caso che i rispettivi presidenti non credessero opportuna una riunione straordinaria.

ART. 13.

Gli impiegati delle segreterie dell'abolito protomedicato generale e dell'istituto centrale vaccinico saranno ammessi alla segreteria del Consiglio superiore di sanità, secondo il bisogno.

ART. 14.

Il Consiglio superiore di sanità avrà sede nell'edif-
*

io di Monteoliveto, ove finora è stato il supremo magistrato di salute.

ART. 15.

Tutte le spese occorrenti pel servizio sanitario interno, salvo ciò che è statuito con altro decreto intorno alla vaccinazione, saranno prelevate dai fondi dello Stato, e formeranno parte del bilancio del dicastero dell'interno.

Delle attribuzioni dei Consigli sanitari in generale.

ART. 16.

I Consigli sanitari vegliano alla conservazione della sanità pubblica, all'osservanza delle leggi e regolamenti relativi, e propongono all'autorità superiore gli opportuni provvedimenti. Vegliano parimente sull'esercizio della veterinaria e sulle epizoozie.

ART. 17.

La loro vigilanza si estende sopra gli ospedali, i luoghi di detenzione, gl'istituti pubblici di educazione, e gli stabilimenti di sanità non dipendenti dai Ministeri di guerra e di marina. Uno o più membri dei Consigli saranno dal consigliere di luogotenenza del dicastero dell'interno, dai governatori o dagli intendenti rispettivamente in ogni anno delegati per l'ispezione degli stabilimenti contemplati in quest'articolo.

ART. 18.

Sono inoltre sottoposti alla sorveglianza dei Consigli sanitari le professioni, industrie ed esercizi di medico o medico-chirurgo, chirurgo o esercente parte della chirurgia, levatrice, veterinario, farmacista, droghiere, liquorista, confettiere, erbolajo, fabbricante di prodotti chimici, preparatore di acque e fanghi minerali, fabbricante di birra, di acque gassose e di altre bevande artificiali.

ART. 19.

I Consigli sorveglieranno più specialmente gli eserciti stipendiati da' comuni e dagli istituti di beneficenza, o in altra guisa addetti a servigi caritativi.

ART. 20.

Avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze destinate ad alimenti o rimedi, o di preparazioni che possano in qualche modo pregiudicare la sanità, i Consigli ne riferiranno all'Autorità superiore, e si procederà alla visita delle merci sospette, delle officine o magazzini in cui si contengono, coll'assistenza di

55/

16
quello fra i membri che sarà delegato a' termini dell'articolo 17.

ART. 21.

I Consigli danno parere intorno alla costruzione de' cimiteri, sugli stabilimenti insalubri, sulla tassa delle note controverse per provviste farmaceutiche od onorari per servizi sanitari, quando ne sieno richiesti da' tribunali, e nella sfera della rispettiva competenza su tutto ciò che interessa la pubblica sanità.

ART. 22.

I Consigli sanitari raccolgono i dati di statistica igienica e medica, e si occupano a coordinarli di concerto con le Commissioni e Giunte di statistica generale.

Attribuzioni de' Consigli sanitari distrettuali.

ART. 23.

I Consigli sanitari distrettuali rassegnano al Governatore della provincia le proposte pel miglioramento delle condizioni igieniche e del servizio sanitario del rispettivo distretto.

ART. 24.

Essi pubblicano in ogni anno un quadro degli esercenti delle professioni sanitarie del distretto. Un esemplare di questo quadro sarà affisso in tutte le farmacie dei comuni sottoposti alla loro ispezione.

ART. 25.

Appartiene a' Consigli distrettuali di tassare, sulla richiesta degli interessati, le note di provviste farmaceutiche, od onorari per servizi medici, chirurgici, ostetrici, o veterinari. Questa estimazione, quanto alle note farmaceutiche, sarà fatta secondo le tariffe vigenti, e quanto alle altre, si osserveranno le consuetudini locali e le norme direttive, che saranno date dalle autorità superiori. I segretarie de' Consigli potranno riscuotere per conto proprio, sull'ammontare delle somme accordate, un diritto del due per cento.

Attribuzioni de' Consigli provinciali di sanità.

ART. 26.

I Consigli provinciali di sanità, oltre alle attribuzioni che esercitano come Consigli distrettuali, pronunzieranno in via amministrativa sopra i ricorsi contro le deliberazioni de' Consigli distrettuali, sull'estimazione e tassa delle note di cui nell'articolo precedente, salvo sempre il ricorso a' Tribunali.

2/

4/

ART. 27.

Quando ne siano richiesti dal Governatore, pronunzieranno contro gli esercenti di professioni sottoposte alla loro vigilanza le pene disciplinari ne' limiti e ne' casi determinati dalla legge e da' regolamenti.

*Attribuzioni del Consiglio superiore di sanità.***ART. 28.**

Il Consiglio superiore di sanità rivedrà almeno ogni dieci anni la farmacopea, ed ogni tre anni le tariffe farmaceutiche, e proporrà le opportune modificazioni, per le quali sarà all'uopo statuito con decreto del luogotenente generale del Re.

ART. 29.

Pronunzierà sui richiami contro le decisioni del Consiglio provinciale in materia disciplinare.

*Attribuzioni de' sindaci.***ART. 30.**

I sindaci vegliano nel proprio comune all'osservanza delle leggi e regolamenti di polizia sanitaria.

ART. 31.

La loro vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici:

[1° Agli alimenti ed alle bevande poste in commercio corrotte od alterate o in condizioni tali da renderle nocive;

[2° Alla rimozione degli oggetti che sieno cagione d'insalubrità.

Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i sindaci potranno dare gli ordini opportuni, ed all'uopo farli eseguire di ufficio, nel fine di rimuovere le cause d'insalubrità al vicinato.

*Disposizioni finali.***ART. 32.**

Il protomedico generale e l'istituto vaccinico sono aboliti, e cessa ogni attribuzione del supremo magistrato di salute rispetto alla sanità interna.

ART. 33.

Le norme per la esecuzione del presente decreto saranno determinate con regolamento approvato dal luogotenente generale del Re in queste provincie, ferme

18
intanto le discipline vigenti. È derogato alle leggi anteriori sull'amministrazione sanitaria interna in quanto sieno contrarie al presente decreto, che sarà esecutivo al 1° di luglio 1861.

È affidata l'esecuzione a' consiglieri pe' dicasteri dell'interno, dell'istruzione pubblica, e delle finanze.

Napoli 16 di febbraio 1861.

EUGENIO DI SAVOIA

COSTANTINO NIGRA

≡
c/

≡
21/

6)

Decreto Inogotenziale

Del 16 Febbrajo 1861

che regola

il servizio sanitario

nelle Provincie Napoletane

10 298

— 7 —

EUGENIO,
PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE
di Sua Maestà
NELLE PROVINCE NAPOLETANE.

SULLA proposizione del Consigliere di Luogotenenza dei Dicasteri dell' Interno e dell' Agricoltura, Industria e Commercio;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La tutela della sanità interna è affidata al Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell' Interno, e sotto la sua dipendenza ai Governatori, agl' Intendenti ed ai Sindaci.

Nell' esercizio delle relative attribuzioni il Consigliere di Luogotenenza è assistito da un Consiglio Superiore di Sanità, i Governatori da Consigli sanitari provinciali, e gl' Intendenti da Consigli sanitari distrettuali.

Il Consigliere di Luogotenenza del Dicastero dell' Interno, i Governatori, e gl' Intendenti possono nominare Commissioni, Ispettori o Delegati temporanei, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni.

Art. 2. Nulla è innovato rispetto alle facoltà attribuite dalle leggi e regolamenti speciali ai Ministri della Guerra e della Marina in ordine al servizio sanitario delle Armate di terra e di mare, dei porti e delle spiagge, o alle provenienze marittime.

Dei Consigli di Sanità.

Art. 3. Il Consiglio superiore di sanità è composto di un Presidente e di otto Consiglieri, oltre al Conservatore del vaccino stabilito in Napoli, che ne è membro e relatore nato per tutto ciò che riguarda il servizio vaccinicò ed il vajuolo.

Quando il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell' Interno interviene alle sessioni del Consiglio, ne assume la presidenza.

Egli destina annualmente uno de' Consiglieri per esercitare le funzioni di Vice-presidente.

Art. 4. Dei Consiglieri, quattro sono eletti fra i professori attuali od emeriti, o fra i dottori di medicina e di chirurgia; uno fra i professori di chimica; uno fra quelli di veterinaria; e gli altri due fra le persone esperte nelle materie giuridiche o amministrative.

Art. 5. In ogni capoluogo di Provincia è istituito un Consiglio di sanità preseduto dal Governatore, composto di un Vice-presidente e di cinque Consiglieri, oltre al Vice-conservatore del vaccino, che vi avrà le attribuzioni assegnate al Conservatore dall' art. 3.

Due de' Consiglieri sono eletti fra i Dottori di medicina e chirurgia, uno tra i farmacisti, uno fra i veterinarii patentati, e l' ultimo fra le persone versate nelle discipline giuridiche o amministrative.

Art. 6. In ogni capoluogo di Distretto è similmente istituito un Consiglio di sanità preseduto dall' Intendente e composto di un Vice-presidente e tre Consiglieri, oltre al Commissario del vaccino con le attribuzioni conferite al Conservatore e a' Vice-conservatori con gli art. 3 e 5.

I Consiglieri sono scelti, l' uno fra i dottori di medicina o chirurgia, l' altro fra i farmacisti, ed il terzo fra i veterinarii patentati.

Art. 7. Nel distretto de' capoluoghi di provincia le funzioni attribuite a' Consigli sanitarii distrettuali sono esercitate dal Consiglio provinciale di sanità.

Art. 8. Il Presidente ed i membri del Consiglio supe-

riore, i Vice-presidenti ed i membri de' Consigli provinciali di sanità sono nominati dal Luogotenente Generale del Re. I Vice-presidenti ed i membri de' Consigli sanitari distrettuali sono nominati dal Consigliere di Luogotenenza del Dicastero dell' Interno, sentito il Governatore della Provincia.

Art. 9. Il Presidente ed i membri del Consiglio superiore, i Vice-presidenti ed i membri dei Consigli sanitari provinciali e distrettuali stanno in ufficio per un triennio, e sono sempre rieleggibili. I Consiglieri sono rinnovati in ogni anno per la terza parte secondo l'anzianità; ma ne' primi due anni la sorte determina quali Consiglieri sono da rinnovare.

Chi surroga un Consigliere uscito anzi tempo, dura in ufficio quanto sarebbe durato il suo predecessore.

Art. 10. Al Consiglio superiore di sanità è addetto per Segretario un Dottore in medicina o chirurgia, il quale non avrà voto nel Consiglio. Ne' Consigli sanitari provinciali e distrettuali, le funzioni di Segretario saranno rispettivamente esercitate da' Vice-conservatori e Commissarii del Vaccino.

Il Segretario del Consiglio superiore è nominato dal Luogotenente Generale del Re.

Art. 11. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero dell' Interno, i Governatori e gl' Intendenti possono chiamare a sedere ne' Consigli sanitari con voto consultivo o per somministrare notizie quelle persone, che, a seconda de' casi, credessero opportuno di sentire.

Art. 12. È assegnato al Presidente del Consiglio superiore di Sanità il soldo di annui ducati 1440; agli otto Consiglieri di ducati 720 per ognuno; ed al Segretario di ducati 360.

Il Vice-Presidente ed i membri dei Consigli provinciali avranno in ogni sessione un gettone di ducati 4 per ognuno, e il Vice-Presidente ed i membri dei Consigli distrettuali un gettone di ducati 3.

I pubblici funzionari e gli agenti della vaccinazione chiamati a far parte dei Consigli, non godranno di alcuno dei

soldi qui sopra stabiliti, conservando quelli corrispondenti ai loro uffizii.

Le sessioni ordinarie dei Consigli provinciali e distrettuali non saranno più di due in ogni mese, tranne il caso che i rispettivi Presidenti non credessero opportuna una riunione straordinaria.

Art. 13. Gl' impiegati delle Segreterie dell' abolito Protomedicato generale e dell' Istituto centrale vaccinico, saranno ammessi alla segreteria del Consiglio superiore di sanità, secondo il bisogno.

Art. 14. Il Consiglio superiore di sanità avrà sede nello edificio di Monteoliveto, ove finora è stato il Supremo Magistrato di salute.

Art. 15. Tutte le spese occorrenti pel servizio sanitario interno, salvo ciò che è statuito con altro Decreto intorno alla vaccinazione, saranno prelevate da' fondi dello Stato, e formeranno parte del bilancio del Dicastero dell' Interno.

Delle attribuzioni dei Consigli sanitari in generale.

Art. 16. I Consigli sanitari vegliano alla conservazione della sanità pubblica, all' osservanza delle leggi e regolamenti relativi, e propongono all' Autorità superiore gli opportuni provvedimenti. Vegliano parimente sull' esercizio della veterinaria e sulle epizoozie.

Art. 17. La loro vigilanza si estende sopra gli ospedali, i luoghi di detenzione, gl' istituti pubblici di educazione, e gli stabilimenti di sanità non dipendenti da' Ministeri di Guerra e di Marina. Uno o più membri de' Consigli saranno dal Consigliere di Luogotenenza del Dicastero dell' Interno, da' Governatori o dagli Intendenti rispettivamente in ogni anno delegati per l' ispezione degli stabilimenti contemplati in questo articolo.

Art. 18. Sono inoltre sottoposti alla sorveglianza de' Consigli sanitari le professioni, industrie ed esercizi di medico o medico-chirurgo, chirurgo o esercente parte della chirurgia, levatrice, veterinario, farmacista, droghiere, liquorista, confettiere, erbolajo, fabbricante di prodotti chimici, preparatore di acque e fanghi minerali, fabbri-

Roba

1° 2° 300

cante di birra, di acque gazose, e di altre bevande artificiali.

Art. 19. I Consigli sorvegliaranno più specialmente gli esercenti stipendiati da' Comuni e dagli Istituti di beneficenza, o in altra guisa addetti a servigi caritativi.

Art. 20. Avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze destinate ad alimenti o rimedii, o di preparazioni che possano in qualche modo pregiudicare la sanità, i Consigli ne riferiranno all' Autorità superiore, e si procederà alla visita delle merci sospette, delle officine o magazzini in cui si contengono, coll' assistenza di quello fra i membri che sarà delegato a' termini dell' articolo 17.

Art. 21. I Consigli danno parere intorno alla costruzione de' cimiteri, sugli stabilimenti insalubri, sulla tassa delle note controverse per provviste farmaceutiche od onorari per servigi sanitari, quando ne sieno richiesti da' Tribunali, e nella sfera della rispettiva competenza su tutto ciò che interessa la pubblica sanità.

Art. 22. I Consigli sanitari raccolgono i dati di statistica igienica e medica, e si occupano a coordinarli di concerto con le Commissioni e Giunte di statistica generale.

Attribuzioni de' Consigli sanitari Distrettuali.

Art. 23. I Consigli sanitari distrettuali rassegnano al Governatore della Provincia le proposte pel miglioramento delle condizioni igieniche e del servizio sanitario del rispettivo Distretto.

Art. 24. Essi pubblicano in ogni anno un quadro degli esercenti delle professioni sanitarie nel Distretto. Un esemplare di questo quadro sarà affisso in tutte le farmacie dei Comuni sottoposti alla loro ispezione.

Art. 25. Appartiene a' Consigli distrettuali di tassare, sulla richiesta degl' interessati, le note di provviste farmaceutiche, od onorari per servigi medici, chirurgici, ostetrici, o veterinarii. Questa estimazione, quanto alle note farmaceutiche, sarà fatta secondo le tariffe vigenti, e quanto alle altre, si osserveranno le consuetudini locali e le norme direttive, che saranno date dalle Autorità superiori.

I Segretarii de' Consigli potranno riscuotere per conto proprio, sull' ammontare delle somme accordate, un diritto del due per cento.

Attribuzioni de' Consigli provinciali di sanità.

Art. 26. I Consigli provinciali di sanità, oltre alle attribuzioni che esercitano come Consigli distrettuali, pronunzieranno in via amministrativa sopra i ricorsi contro le deliberazioni de' Consigli distrettuali, sull' estimazione e tassa delle note di cui nell' articolo precedente, salvo sempre il ricorso a' Tribunali.

Art. 27. Quando ne siano richiesti dal Governatore, pronuncieranno contro gli esercenti di professioni sottoposte alla loro vigilanza le pene disciplinari ne' limiti e ne' casi determinati dalla legge e da' regolamenti.

Attribuzioni del Consiglio Superiore di sanità.

Art. 28. Il Consiglio superiore di sanità rivedrà almeno ogni dieci anni la Farmacopea, ed ogni tre anni le tariffe farmaceutiche, e proporrà le opportune modificazioni, per le quali sarà all' uopo statuito con decreto del Luogotenente generale del Re.

Art. 29. Pronunzierà sui richiami contro le decisioni del Consiglio provinciale in materia disciplinare.

Attribuzioni de' Sindaci.

Art. 30. I Sindaci vegliano nel proprio Comune all' osservanza delle leggi e regolamenti di polizia sanitaria.

Art. 31. La loro vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici:

- 1.º agli alimenti ed alle bevande poste in commercio corrotte od alterate o in condizioni tali da renderle nocive;
- 2.º alla rimozione degli oggetti che sieno cagione d' insalubrità.

Quantò alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i Sindaci potranno dare gli ordini opportuni, ed

all' uopo farli eseguire di ufficio, nel fine di rimuovere le cause d' insalubrità al vicinato.

Disposizioni finali.

Art. 32. Il Protomedicato generale e l'Istituto vaccinico sono aboliti, e cessa ogni attribuzione del Supremo magistrato di salute rispetto alla sanità interna.

Art. 33. Le norme per la esecuzione del presente Decreto saranno determinate con regolamento approvato dal Luogotenente generale del Re in queste provincie, ferme intanto le discipline vigenti. È derogato alle leggi anteriori sull' amministrazione sanitaria interna in quanto sieno contrarie al presente Decreto, che sarà esecutivo al 1.º di luglio 1861.

È affidata l' esecuzione a' Consiglieri pe' Dicasteri dell' Interno, dell' Istruzione Pubblica, e delle Finanze.

Napoli, 16 di Febbraio 1861

EUGENIO DI SAVOIA

*Il Consigliere di Luogotenenza
pei Dicasteri dell' interno,
dell' agric., industria e comm.*

L. ROMANO.

COSTANTINO NIGRA

Legge Sanitaria


20 Dicembre 1859

n° 3793

N.° 3793.

20 novembre 1859

2665



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Arretrata
In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla
legge 25 aprile 1859;

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo sull'ordinamento
dell'Amministrazione sanitaria quanto segue:

DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA.

Art. 1.

La tutela della Sanità pubblica è affidata al Ministro
dell'Interno, e sotto la sua dipendenza ai Governatori,
agli Intendenti ed ai Sindaci.

* VOL. XXVIII.

Nell'esercizio delle attribuzioni relative, il Ministro è assistito da un Consiglio Superiore di Sanità, i Governatori da Consigli Sanitari provinciali, e gl'Intendenti da Consigli Sanitari di Circondario.

Il Ministro, i Governatori e gl'Intendenti possono nominare Commissioni, Ispettori, o Delegati temporari, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni.

Art. 2.

Nulla è innovato rispetto alle competenze attribuite dalle leggi e regolamenti speciali ai Ministri della Guerra e della Marina in ordine al servizio sanitario delle armate di terra e di mare, dei porti e delle spiagge, od alle provenienze marittime.

DEI CONSIGLI DI SANITÀ.

Art. 3.

Il Consiglio Superiore di Sanità sarà composto:

Di un Presidente;

Del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Torino;

Di sei Consiglieri ordinari;

Di sei Consiglieri straordinari;

Il Conservatore del vaccino stabilito nella Capitale ne sarà Membro e Relatore nato per tutto ciò che riflette il vajuolo ed il vaccino.

Uno dei Membri ordinari verrà annualmente designato dal Ministro dell'Interno per esercitare le funzioni di Vice-Presidente.

Quando il Ministro interviene alle sedute del Consiglio ne assume la presidenza.

Art. 4.

Dei Consiglieri ordinari tre sono eletti fra i Professori attuali od emeriti, o fra i Dottori di medicina o chirurgia; uno tra i Farmacisti, e gli altri fra le persone esperte nelle materie giuridiche od amministrative.

Art. 5.

I Consiglieri straordinari saranno scelti nelle stesse categorie di cui all'articolo precedente; e sarà sempre fra essi un Professore di veterinaria.

Art. 6.

In ogni Capo-luogo di Provincia ha sede un Consiglio di Sanità presieduto dal Governatore, e composto, di un Vice-Presidente, del Procuratore del Re presso il Tribunale del Circondario, di Consiglieri ordinari e straordinari.

Art. 7.

Nelle Provincie di Genova, Milano e Torino il numero dei Consiglieri sarà di sei ordinari e quattro straordinari; nelle altre di cinque ordinari e tre straordinari.

Art. 8.

Nei Capi-luogo di Circondario vi sarà un Consiglio di Sanità presieduto dall'Intendente, e composto del Procuratore del Re presso il Tribunale ove esista, in difetto del Giudice di Mandamento, di tre Consiglieri ordinari e di due straordinari.

Art. 9.

Due Dottori in medicina o chirurgia, ed un Farmacista saranno sempre nel novero dei Membri ordinari dei Consigli di Sanità provinciali, e di Circondario.

Sarà poi chiamato a farne parte un Veterinario patentato, il quale nei luoghi ove esiste una scuola di veterinaria verrà scelto fra i Professori della medesima.

Ne faranno inoltre parte nella Provincia di Cagliari il Conservatore, e nelle altre Provincie i Vice-Conservatori del vaccino che vi avranno le attribuzioni assegnate al Conservatore dall'art. 3.

Art. 10.

Nel Circondario dei Capi-luogo di Provincia le funzioni attribuite ai Consigli Sanitari di Circondario saranno esercitate dal Consiglio provinciale di Sanità.

Art. 11.

Il Presidente ed i Membri del Consiglio Superiore, i Vice-Presidenti ed i Membri dei Consigli provinciali di Sanità saranno nominati dal Re.

I Vice-Presidenti ed i Membri dei Consigli Sanitari di Circondario saranno nominati dal Ministro dell'Interno sentito il Governatore della Provincia.

Art. 12.

Il Presidente ed i Membri del Consiglio Superiore, i Vice-Presidenti ed i Membri eletti dei Consigli Sanitari provinciali, e di Circondario, stanno in ufficio per un triennio e sono sempre rieleggibili.

Tanto gli ordinari che gli straordinari si rinnovano separatamente per terzo.

La scadenza nei primi due anni è determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianità.

Ove il rinnovellamento per terzo non possa avere luogo, il numero eccedente scadrà alla fine del triennio.

Chi surroga un Consigliere uscito anzi tempo dura in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 13.

Al Consiglio Superiore di Sanità è addetto per Segretario un Dottore in medicina o chirurgia, il quale avrà posto fra gli Impiegati del Ministero dell'Interno, e non avrà voto nel Consiglio.

Nei Consigli Sanitari provinciali e di circondario le funzioni di Segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai Vice-Conservatori, e dai Commissari del vaccino i quali non avranno voto nelle materie estranee a quelle di cui all'art. 3.

Art. 14.

Il Ministro dell'Interno, i Governatori e gli Intendenti potranno chiamare a sedere nei Consigli Sanitari con voce consultiva, o per somministrare notizie, quelle persone che a seconda dei casi credessero opportuno di sentire.

DELLE ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI SANITARI IN GENERALE.

Art. 15.

I Consigli Sanitari vegliano alla conservazione della Sanità pubblica, all'osservanza delle leggi e regolamenti relativi, e propongono all'Autorità Superiore gli opportuni provvedimenti.

Vegliano parimente sull'esercizio della veterinaria e sulle epizoozie.

Art. 16.

La loro vigilanza si estende sopra gli ospedali, i luoghi di detenzione, gli istituti pubblici d'educazione, e gli stabilimenti sanitari non dipendenti dal Consiglio Sanitario militare, nè dal Consiglio di Sanità marittima.

Uno o più dei Membri dei Consigli saranno dal Ministro, dai Governatori, o dagli Intendenti rispettivamente in ogni anno delegati per l'ispezione degli stabilimenti contemplati in quest'articolo.

Art. 17.

Sono inoltre sottoposti alla sorveglianza dei Consigli Sanitari le professioni, industrie ed esercizi di:

Medico o Medico-chirurgo;
 Chirurgo od esercente parte della chirurgia;
 Levatrice, Veterinario, Farmacista, Droghiere,
 Liquorista, Confettiere, Erbolario, Fabbricante di prodotti chimici, Fabbricante d'acque e fanghi minerali, Fabbricante di birra, d'acque gazose, e d'altre bevande artificiali.

Art. 18.

I Consigli sorvegliaranno più specialmente gli esercenti stipendiati dai Comuni e dagli Istituti di beneficenza, od in altra guisa addetti ai servizi caritativi.

Art. 19.

Avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze destinate ad alimenti o rimedio, o di preparazioni che possano in qualche modo pregiudicare la sanità, i Con-

8

307

2671

sigli ne riferiranno all'Autorità superiore, e si procederà alla visita delle merci sospette, delle officine, negozi, o magazzeni in cui si contengono, coll'assistenza di quello fra i loro Membri, che verrà delegato a termini dell'art. 16.

Art. 20.

I Consigli danno pareri in ordine alla costruzione e trasporto dei cimiteri, sugli stabilimenti insalubri; sulla tassazione delle note controverse per provviste farmaceutiche, od onorari per servizi sanitari quando ne sianò richiesti dai Tribunali, e nella sfera della rispettiva competenza su tutto ciò che interessa la pubblica sanità.

Art. 21.

I Consigli Sanitari raccolgono i dati di statistica igienica e medica, e si occupano a coordinarli di concerto colle Commissioni e Giunte di statistica generale.

ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI SANITARI DI CIRCONDARIO.

Art. 22.

I Consigli Sanitari di Circondario rassegnano al Governatore della Provincia le proposte pel miglioramento delle condizioni igieniche e del servizio sanitario nel Circondario rispettivo.

Art. 23.

Essi pubblicano in ogni anno un quadro degli esercenti professioni sanitarie nel Circondario.

Un esemplare di questo quadro sarà affisso in tutte le farmacie dei Comuni sottoposti alla loro ispezione.

Art. 24.

Appartiene ai Consigli di Circondario di tassare sulla richiesta degli interessati le note di provviste farmaceutiche, od onorari per servizi medici, chirurgici, ostetrici, o veterinari.

Questa estimazione, quanto alle note farmaceutiche, sarà fatta secondo le tariffe vigenti, e quanto alle altre i Consigli si atterranno alle consuetudini locali, ed alle norme direttive che verranno loro impartite dalla Autorità Superiore.

I Segretari dei Consigli potranno riscuotere per conto proprio sul montare delle somme parcellate un dritto di lire due per cento.

ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI DI SANITÀ.

Art. 25.

I Consigli provinciali di Sanità oltre alle attribuzioni che eserciteranno come Consigli di Circondario statuiranno in via amministrativa sopra i ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli di Circondario sulla estimazione e tassazione delle note di cui nell'articolo precedente, salvo sempre il ricorso ai Tribunali.

Art. 26.

Quando ne siano richiesti dal Governatore pronunceranno contro gli esercenti professioni sottoposte alla

loro vigilanza, le pene disciplinari nei limiti e nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

Art. 27.

Il Consiglio Superiore di Sanità rivedrà almeno ogni dieci anni la Farmacopea, ed ogni tre anni le tariffe farmaceutiche, e proporrà le opportune modificazioni nelle quali sarà all'uopo statuito con Decreto Reale.

Art. 28.

Pronuncierà sui richiami contro la decisioni del Consiglio provinciale in materia disciplinare.

DELLE ATTRIBUZIONI DEI SINDACI.

Art. 29.

I Sindaci vegliano nel proprio Comune all'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria.

Art. 30.

La loro vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici:

1.º Agli alimenti ed alle bevande poste in commercio corrotte od alterate, od in condizioni tali da renderle nocive;

2.º Alla rimozione degli oggetti che siano cagione di insalubrità.

Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i Sindaci potranno dare gli ordini

ca

2674

opportuni, ed all'uopo farli eseguire d'ufficio al fine di rimuovere le cause d'insalubrità al vicinato.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 31.

Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno determinate da regolamenti approvati con Decreto Reale, ferme intanto le discipline vigenti.

È derogato alle leggi anteriori pell'Amministrazione sanitaria in quanto sieno contrarie alla presente che sarà esecutoria al primo gennaio 1860.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dat. Torino addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. D. Guardasigilli
U. RATAZZI.

U. RATAZZI

STAMMERIA REALE.



Sulla proposta del Ministro dell'Interno

Abbiamo autorizzato, ed autorizziamo lo stesso Ministro a presentare al Parlamento il progetto di legge unito al presente Decreto per estendere alle Provincie Toscane, ed alle Provincie Meridionali la legge Sanitaria 20 Novembre 1859 N° 3793 incaricandolo di sostenerne la discussione innanzi al Parlamento medesimo.

Dato a Torino li Gennaio 1865.